

Modifica dell'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 28 giugno 2023</i>
<p>Art. 8 Costituzione e ampliamento della riserva complementare con centrali elettriche di riserva</p> <p>¹ La riserva complementare è costituita con i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui il DATEC ha stipulato un accordo in vista della partecipazione alla riserva e della messa in esercizio a partire dal 15 febbraio 2023.</p> <p>² Per raggiungere la potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1 possono essere integrati nella riserva complementare ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva. La società di rete svolge i bandi pubblici e, d'intesa con l'UFE, ne stabilisce preventivamente le modalità.</p> <p>³ Per l'aggiudicazione sono considerati in particolare i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ammontare del compenso per la disponibilità; b. tempo necessario affinché un impianto sia convertito e pronto all'impiego; c. ulteriori criteri come la qualità tecnica, l'ammissibilità, gli effetti sull'ambiente, l'ubicazione e l'allacciamento alla rete di un progetto nonché la possibilità di alimentare l'impianto con vettori energetici rinnovabili. <p>⁴ La EICom può escludere dai bandi pubblici secondo il capoverso 2 le offerte con compensi per la disponibilità eccessivamente elevati e annullare il bando pubblico.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 2 e 5</i></p> <p>² Per il raggiungimento della potenza di cui all'articolo 6 capoverso 1, l'UFE può includere nella riserva complementare, tramite gare pubbliche, ulteriori gestori di centrali elettriche di riserva, anche nuove.</p> <p>⁵ Se non è possibile includere nella riserva nuove centrali elettriche di riserva a causa della mancanza di basi legali, ai promotori di progetti che avevano in precedenza ottenuto l'aggiudicazione l'UFE rimborsa, su richiesta, le spese necessarie per la pianificazione dei progetti e per i lavori preliminari.</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 28 giugno 2023</i>
<p>Art. 11 Requisiti operativi e restrizioni d'esercizio delle centrali elettriche di riserva</p> <p>¹ Le centrali elettriche di riserva sono impiegate solamente per la riserva complementare e non producono corrente per il mercato.</p> <p>² Al di fuori del periodo di disponibilità i gestori con centrali elettriche di riserva possono fornire prestazioni di servizio relative al sistema se rispettano i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali. Il periodo di disponibilità dura dal 1° dicembre al 31 maggio; la ElCom può stabilire durate più brevi di anno in anno.</p> <p>³ D'intesa con la ElCom, l'UFE può definire ulteriori requisiti operativi tecnici generali per le centrali elettriche di riserva, in particolare concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il preavviso per un impiego; b. il numero di possibili accensioni e spegnimenti nonché la durata operativa minima; c. la capacità di adattamento in riferimento alla potenza; d. la gestione a distanza. <p>⁴ I gestori delle centrali elettriche di riserva possono utilizzare i generatori al di fuori dei tempi in cui gli impianti devono essere pronti all'impiego (art. 17 cpv. 3) per il mantenimento della tensione.</p>	<p><i>Art. 11 cpv. 2 secondo periodo</i></p> <p>² ...</p> <p>... Il periodo di disponibilità dura dal 1° dicembre al 31 maggio; sono fatte salve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una durata più breve stabilita dalla ElCom per l'inverno in questione; b. una durata più breve sulla base di un accordo ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1.
<p>Art. 13 Bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva</p> <p>¹ In aggiunta all'articolo 8 capoverso 2, la società di rete può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, affinché queste possano essere preparate per tempo e i gestori possano successivamente essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità.</p> <p>² Per il bando pubblico e i criteri di aggiudicazione si applica l'articolo 8 capoversi 2 e 3.</p>	<p><i>Art. 13</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 28 giugno 2023</i>
<p>Art. 16 Condizioni quadro e compenso per la disponibilità per i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione</p> <p>¹ Nel periodo di disponibilità di cui all'articolo 11 capoverso 2 i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono potere essere pronti all'impiego in qualsiasi momento per la riserva complementare (art. 17 cpv. 3).</p> <p>² Un impiego durante il periodo di disponibilità al di fuori della riserva è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per scopi operativi del gestore in caso di interruzione di rete; b. per la messa a disposizione di prestazioni di servizio relative al sistema, se non mette a rischio la capacità di prelievo dalla riserva; la società di rete stabilisce le relative condizioni. <p>³ Con il compenso per la disponibilità sono coperti i costi fissi dei gestori indipendenti dall'impiego come la disponibilità del gruppo elettrogeno di emergenza o dell'impianto di cogenerazione e i necessari investimenti. Se gli impianti sono raggruppati attraverso aggregatori, i gestori ricevono tale compenso in forma forfettaria.</p> <p>⁴ L'UFE può stabilire per gli impianti requisiti operativi tecnici generali analogamente all'articolo 11 capoverso 3.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 1 e cpv. 1^{bis}</i></p> <p>¹ Nel periodo di disponibilità, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono potere essere pronti all'impiego in qualsiasi momento per la riserva complementare (art. 17 cpv. 3).</p> <p>^{1bis} Per i gruppi elettrogeni di emergenza, il periodo di disponibilità dura dal 15 febbraio al 30 aprile; la ElCom può stabilire una durata diversa per l'inverno in questione. Per gli impianti di cogenerazione la ElCom, d'accordo con l'UFE, stabilisce il periodo di disponibilità in analogia a quello per i gruppi elettrogeni di emergenza: la ElCom può inoltre stabilire una durata diversa per l'inverno in questione.</p>

Diritto vigente

Progetto di consultazione del 28 giugno 2023

Art. 20 Indennizzo per il prelievo

¹ In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l'energia prelevata.

² Per la riserva di energia idroelettrica la società di rete calcola l'indennizzo secondo i requisiti della ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. d).

³ Per le centrali elettriche di riserva l'indennizzo per il prelievo compensa:

- a. i costi della gestione dipendenti dall'utilizzo, come i costi per:
 - 1. l'utilizzo delle condotte, il vettore energetico, la tassa sul CO₂ e i diritti di emissione,
 - 2. l'impiego del personale e l'acqua necessaria al funzionamento;
- b. un importo forfettario per i giorni in cui l'impianto deve essere pronto all'impiego.

⁴ La società di rete calcola l'indennizzo di cui al capoverso 3 sulla base dei parametri uniformi precedentemente stabiliti dalla ElCom, in particolare gli indici di prezzo per i costi dei vettori energetici e i diritti di emissione.

⁵ Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione, l'indennizzo per il prelievo compensa i costi della gestione dipendenti dall'utilizzo come i costi per i vettori energetici, i diritti di emissione oppure gli attestati nazionali o internazionali, la tassa sul CO₂ e ulteriori mezzi d'esercizio. Il capoverso 4 si applica per analogia.

⁶ La tassa sul CO₂ è restituita solamente se il gestore non può far valere alcun diritto di restituzione secondo la legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂. Lo stesso vale per l'imposta sugli oli minerali secondo la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 20 cpv. 1

¹ I gestori ricevono dalla società di rete un indennizzo per l'energia prelevata.

Art. 22 Costi e finanziamento

¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

- a. un compenso corrisposto ai gestori della riserva di energia idroelettrica;
- b. un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione;
- c. un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori;
- d. gli importi forfettari corrisposti agli aggregatori per i servizi prestati.

Art. 22 cpv. 1 lett. e, f e g

¹ I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

- e. i costi dell'energia di compensazione, se la Confederazione ne ha convenuto l'assunzione con i gestori o gli aggregatori;
- f. i costi necessari per la riserva complementare, nella misura in cui risultano da accordi della Confederazione con terzi;
- g. i rimborsi di costi secondo l'articolo 8 capoverso 5.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 28 giugno 2023</i>
<p>² Il finanziamento di questi costi è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">a. come parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEL); questa parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura;b. attraverso le entrate derivanti da:<ul style="list-style-type: none">1. i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all'articolo 21 capoverso 1,2. le pene convenzionali di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera g, all'articolo 10 capoverso 2 lettera f o all'articolo 15 capoverso 4. <p>³ La società di rete gestisce i fondi di cui al capoverso 2 in un conto distinto. Essa effettua i pagamenti ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri operatori collegati alla riserva di energia elettrica.</p> <p>⁴ L'onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, è pure finanziato con le entrate di cui al capoverso 2. Sino alla fine dell'esercizio 2023 si calcola sulla base dei costi effettivi. Sino ad allora comprende anche i costi per il finanziamento con capitale di terzi.</p> <p>⁵ A partire dall'esercizio 2024 i costi computabili della riserva di energia elettrica sono calcolati analogamente all'articolo 15 LAEL e le differenze di copertura sono calcolate secondo l'articolo 18a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI). A partire dall'esercizio 2024, ai valori patrimoniali necessari per la riserva di energia elettrica sono applicati interessi al tasso di costo del capitale di terzi secondo l'allegato 1 OAEI.</p>	